



Tribunale per i Minorenni delle Marche

Via delle Cavourchie n.1 60121 Ancona (AN)

☎ 071-20 8981 ✉ (pec) tribmin.ancona@giustizia.it
(pec) segreteria.tribmin.ancona@giustiziactert.it

Spett.le

Presidente della Corte di Appello di Ancona

a mezzo protocollo

Ordine Avvocati di Pesaro

a mezzo pec: segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it

Ordine Avvocati di Urbino

ord.urbino@cert.legalmail.it.

Ordine Avvocati di Ancona

segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it

Ordine Avvocati di Macerata

ordineavvocatimacerata@puntopec.it

Ordine Avvocati di Ascoli Piceno

segreteria.ordine@pecavvocatiap.it

Il Presidente,

Rilevato che

- ❖ con Legge 29.12.2022 N.197, pubblicata il 29.12.2022, è stata modificata la normativa transitoria che regola l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile, sostituendo integralmente l'art.35 del D.Lgs. 10.10.2022 n.149;
- ❖ la nuova formulazione dell'art.35 al co. 3 prevede: "3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data";
- ❖ tale disposizione esclude espressamente l'applicazione delle norme sul deposito telematico contenute negli art.196 quater e ss. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti);
- ❖ il DL. 29/12/2022 nr.198 art.8, ha previsto la proroga, al 28/06/2023, delle sole disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo,



Tribunale per i Minorenni delle Marche

Via delle Cavorchie n.1 60121 Ancona (AN)

☎ 071-20 8981 ✉ (pec) tribmin.ancona@giustizia.it
(pec) segreteria.trib.min.ancona@giustiziacert.it

terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

❖ tale decretazione d'urgenza non contempla la proroga dell'art.221 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che disponeva: "3. *Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo*";

❖ dal combinato disposto delle norme sopra richiamate deriva che dal **01 Gennaio 2023, non può più effettuarsi il deposito telematico di nessun atto processuale presso il Tribunale per i Minorenni**, imponendosi quindi il deposito in forma cartacea degli stessi;

❖ salvo eventuali future modifiche -che si auspica verranno introdotte in sede di conversione del D.L. 29/12/2022 nr.198-, è necessario avviare un'interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, a livello distrettuale, per promuovere un protocollo d'intesa per superare tutte le criticità che l'inammissibilità del deposito di atti in via telematica determina per i difensori;

considerato che

❖ in ragione di canoni di efficienza dell'azione giurisdizionale, ed in attesa di un intervento normativo o dell'esisto delle iniziative locali assunte, si ritiene opportuno **concedere per un mese** (dalla deliberazione della presente), che difensori possano continuare a provvedere al deposito telematico degli atti, limitatamente alle sole istanze o memorie nei procedimenti già incardinati, in ragione degli effetti che l'inammissibilità di tale forma di deposito degli atti processuali determinerebbe nel proseguo dei giudizi, nonché del comprensibile affidamento dei difensori sulla correttezza di tale modalità di deposito;

❖ al contempo, tale opportunità, non possa essere riconosciersi verso attività d'impulso processuale (ricorsi di parte), ovvero di costituzione in giudizio delle parti, trattandosi di atti processuali che richiedano il rispetto delle forme previste per la situazione venutasi di vuoto normativo; tutto ciò, rilevato e considerato,

si dispone



Tribunale per i Minorenni delle Marche

Via delle Cavorchie n.1 60121 Ancona (AN)

☎ 071-20 8981 ✉ (peo) tribmin.ancona@giustizia.it
(pec) segreteria.tribmin.ancona@giustiziacert.it

- 1) **che fino al 16/02/2023, il personale della cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni delle Marche ammetta, ed altresì provveda alla stampa ed inserimento nel fascicolo cartaceo, delle SOLE memorie ed istanze che pervengano a mezzo pec dalle parti processuali già costituite (antecedentemente al 01/01/2023), nei procedimenti pendenti innanzi all'ufficio.**
- 2) **il personale comunichi alla parte, laddove pervengano a mezzo pec ricorsi giurisdizionali ovvero memorie di costituzione delle parti (nei giudizi incardinati dopo il 01/01/2023), il presente provvedimento, e per l'effetto invito a provvedere al deposito cartaceo di tali atti presso l'ufficio (senza alcun obbligo di preventiva prenotazione per l'accesso all'ufficio per tale adempimento);**
- 3) **di avviare una consultazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito del distretto di competenza, al fine di promuovere un protocollo d'intesa per promuovere il deposito telematico degli atti processuali.**

Si dia comunicazione
al Presidente della Corte d'Appello,
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona,
Ancona 16 gennaio 2023

Il Presidente
Dott. Vincenzo Capozza

